



**COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO**

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 Reg. Delib.

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO RELATIVO ALLA
COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) – ANNO 2014 –**

L'anno duemilaquattordici addì trenta del mese di luglio alle ore 20,30 nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

RISULTANO:

	Pres.	Ass.
FUMASONI VALERIO SINDACO	si	
TAVELLI GIORGIO	si	
SCARAFONI MORIS	si	
RAVIZZA WALTER	si	
ACHILLI MAURO	si	
DAGHI MICAELA	si	
BASSI MICHELA	si	
MERAVIGLIA SARA	si	
BERTINI ROBERTO	si	
BERTINI SILVIA	si	
BONGIOLATTI GIANCARLO	si	
DA COL DANIELA	si	
DONIZETTI GABRIELE	si	
	13	0

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Rina CERRI.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, "*Legge di stabilità*", è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi:
 - uno costituito dal possesso di immobili collegato alla loro natura e valore;
 - l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta unica comunale) è composta da:

➤ **IMU (Imposta municipale propria)**

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

➤ **TASI (Tassa servizi indivisibili)**

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali;

➤ **TARI (Tassa rifiuti)**

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- che il comma 704 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, ha stabilito l'abrogazione dell'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Tares);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147/2013:

- commi da 639 a 640 istituzione IUC (imposta unica comunale)
- commi 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi 668 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi 682 a 705 (disciplina generale componente TASI e TARI)

DATO ATTO che il nuovo tributo:

- in virtù delle predetti disposizioni, opera con decorrenza dal 01/01/2014 in sostituzione della tassa rifiuti e servizi indivisibili (TARES), ferme restando le obbligazioni sorte prima della predetta data;
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 668);
- in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (comma 654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 *“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani (comma 651);*
- l’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 dispone che i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuano in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche non domestiche;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di servizio. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;
- allo stato attuale i costi includono l’importo dell’IVA in quanto indetraibile a seguito della natura tributaria del nuovo tributo;

RILEVATO che il Piano Finanziario in parola deve riportare sia gli elementi finanziari afferenti la gestione della raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. in tutte le loro fasi, sia il piano degli investimenti, sia una relazione nella quale vengono illustrati gli elementi tecnici afferenti il servizio, con particolare riguardo al modello gestionale ed organizzativo, ai livelli di qualità ed all’individuazione dei parametri da conseguire nella prospettiva del miglioramento dell’efficienza ed efficacia del servizio;

PRESA VISIONE a tale proposito della proposta di Piano Finanziario come formulata dal Servizio Tributi, nel testo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, ed in ordine alla quale è possibile svolgere le seguenti considerazioni:

1. il Gestore dei servizi relativi ai rifiuti solidi urbani è la Società Secam S.p.A.;
2. il piano finanziario per la parte finanziaria e di quantificazione dei costi è stato posto in essere in base ai dati forniti annualmente dalla Società stessa e ai costi preventivati a carico del Comune;
3. la parte descrittiva e programmatica della relazione è stata predisposta sempre in base ai dati forniti annualmente dal gestore e dall’*“Allegato Tecnico”* al contratto di servizio in atti;

PRESO ATTO che i costi del servizio, così come dettagliati nel piano finanziario 2014, redatto secondo le indicazioni di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, ammontano a un costo complessivo di € 368.443,00, suddiviso in costi fissi totali € 53.780,00, pari al 14,60% e costi variabili totali € 314.663,00, pari all’ 86,40%, IVA compresa e risultano così ripartiti:

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2014 -			
IN EURO (I.V.A. inclusa)			
COSTI	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	TOTALE
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade	4.932,00		4.932,00
CARC – Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso	9.000,00		9.000,00
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare)	21.090,00		21.090,00
CCD – Costi comuni diversi	2.700,00		2.700,00
AC – Altri costi operativi di gestione	3.493,00		3.493,00
CK – Costi d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito)	12.565,00		12.565,00
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani		54.025,00	54.025,00
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani		159.229,00	159.229,00
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale		78,015	78.015,00
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti		23.394,00	23.394,00
SOMMANO	53.780,00	314.663,00	368.443,00

VERIFICATO pertanto che il gettito totale della tariffa rifiuti (TARI) del 2014 dovrà coprire i costi totali per assicurarne l'integrale copertura;

CONSIDERATO che secondo quanto disposto dall'art. 40/C del regolamento per l'istituzione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani succitato, il Comune ogni anno e comunque non oltre la data di approvazione del bilancio di previsione, è chiamato a stabilire quanto segue:

- a) nell'ambito della parte fissa e variabile, la percentuale dei costi da porre a carico delle utenze domestiche e non domestiche; per l'anno 2014 la percentuale è pari al 62% per le utenze domestiche e al 38,00% per le utenze non domestiche;
- b) i coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti per le utenze non domestiche entro i limiti minimi e massimi delle tabelle 3b e 4b dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999;
- c) agevolazioni e coefficienti di riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche;

VISTI:

- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti

relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 19/12/2013 il quale stabiliva che, per l'anno 2014, era differito al 28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, e successivamente con Decreto 29/04/2014 al 31 luglio 2014, ulteriormente prorogato al 30.09.2014;

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES”, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 14 del 28.06.2013;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che la proposta è corredata dai prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;ù

Trascrizione registrazione:

Sindaco: per quanto riguarda il punto 5 all'ordine del giorno del Consiglio comunale, “approvazione piano finanziario relativo alla componente Tari, tributo servizio rifiuti anno 2014” , dichiaro aperta la discussione. Non ci sono interventi relativamente a questo? Allora mettiamo ai voti il punto.

CON voti unanimi favorevoli, astenuti n. 0, contrari n. 0, resi in forma palese dai n.13 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE**, per i motivi meglio espressi in premessa ed ai sensi dell'art. 1 comma 651 della Legge n. 147/2013, dell'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 e dell'art. 39/C del Regolamento comunale IUC componente TARI il **piano finanziario** relativo alla gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. per l'anno 2014, nel testo allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 2) **DI DARE** atto che il Piano finanziario di cui al precedente punto 1) costituisce il presupposto per l'approvazione della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti), anche ai sensi dell'art. 30/C del Regolamento comunale che disciplina il tributo medesimo.
- 3) **DI DARE** atto che ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 158/1999 il presente provvedimento verrà inviato all'Osservatorio nazionale sui rifiuti.
- 4) **DI RINVIARE**, secondo quanto in premessa illustrato, a successivo provvedimento l'adozione del sistema tariffario per l'applicazione della TARI. per l'anno 2014.

Con successiva votazione unanime favorevole, astenuti n. 0, contrari n. 0, resi in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di renderne applicabile da subito il contenuto.

